

dell'Amministrazione comunale, ed il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e da tutti gli altri partecipanti alla Conferenza dei Servizi.

ART.31 - PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI.

Il Progettista ed il Direttore dei Lavori devono essere tecnici abilitati all'esercizio della professione ed essere iscritti al rispettivo Albo o Ordine professionale.

La progettazione sarà effettuata nell'ambito delle proprie competenze, fissate dalla Legislazione vigente.

È vietato l'esercizio della libera professione, nel territorio comunale, ai tecnici dipendenti dall'Amministrazione Comunale.

ART.32 - INIZIO DEI LAVORI E FORMALITÀ DA ESPERIRE

1. Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, il titolare del provvedimento abilitativo o il direttore dei lavori deve richiedere all'ufficio tecnico comunale con raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all'ufficio protocollo o attraverso posta elettronica i seguenti elementi:
 - a) la fissazione dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - b) i punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali, nonché tutte quelle indicazioni del caso in relazione alla possibilità di immissione delle fogne private in quella comunale e i punti di presa dell'acquedotto (ove esista) e di tutti gli altri impianti di urbanizzazione primaria (rete elettrica, telefonica, del gas, ecc...).
2. Entro 10 giorni dalla data di ricezione della raccomandata e del modulo di cui al comma 1, l'Ufficio Tecnico comunale è tenuto a svolgere le operazioni suddette, redigendo un verbale in duplice copia che deve essere sottoscritto dal richiedente e dal rappresentante del medesimo Ufficio Tecnico. Nella stessa occasione saranno indicati dall'ufficio tecnico comunale le livellette per la pavimentazione dei marciapiedi e di altri spazi aperti al pubblico passaggio.
3. In caso di inutile decorso del suddetto termine di cui al comma 2, il titolare del provvedimento abilitativo o il direttore dei lavori procederanno autonomamente, dandone comunicazione al Comune, e potranno dare inizio ai lavori.
4. Le spese relative sono a carico del richiedente che è tenuto altresì a fornire il personale e i mezzi necessari.
5. Il titolare del provvedimento abilitativo, ovvero il committente, ovvero il costruttore, ovvero il direttore dei lavori, dichiara prima dell'inizio dei lavori, le modalità di gestione dei rifiuti provenienti dal cantiere edile che andrà a produrre specificandone la prevista quantità e gli impianti di destinazione, impegnandosi, al termine degli stessi, a verificarne la corretta gestione dei rifiuti prodotti.
6. Il titolare del provvedimento abilitativo, entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, deve

dare comunicazione all'Amm.ne Comunale. Contestualmente, qualora ciò non sia stato fatto al momento della presentazione della domanda di rilascio del provvedimento abilitativo, devono essere depositate, presso l'ufficio tecnico comunale, le dichiarazioni del direttore dei lavori e del costruttore, attestanti l'accettazione dell'incarico loro affidato e contenenti l'indicazione della loro residenza o domicilio. Ogni variazione successiva deve essere preventivamente comunicata dagli interessati all'Amm. ne Comunale.

7. Per i prefabbricati in conglomerato cementizio normale o precompresso o a struttura metallica debbono essere rispettate le disposizioni di cui alla L.5 novembre 1971, n.1086 e del D.M. 9 gennaio 1996 e successivi regolamenti e norme di attuazione.
8. Contestualmente alla comunicazione dell'inizio dei lavori, qualora ciò non sia stato fatto al momento della presentazione della domanda di rilascio del provvedimento abilitativo, il titolare del provvedimento abilitativo deve presentare documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla relazione tecnica prevista dall'Art.28 della legge 9 gennaio 1991 n.10 sul contenimento dei consumi di energia.
9. Ai fini della validità del provvedimento abilitativo, per sopraggiunte nuove norme legislative o varianti agli strumenti urbanistici vigenti, generali ed attuativi, i lavori si considerano iniziati con la realizzazione di opere che, oltre all'impianto del cantiere, all'esecuzione degli scavi ed alla sistemazione del terreno, comprendano almeno l'esecuzione delle opere di fondazione.
10. Comunque non possono considerarsi validi i provvedimenti abilitativi per i quali l'inizio dei lavori non sia stato comunicato almeno trenta giorni prima della scadenza dei provvedimenti stessi.

ART.33 - NORME PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER OPERE DI CHIUSURA

Quando le opere di chiusura comportino occupazione del suolo pubblico, il titolare del provvedimento abilitativo deve prima ottenere l'autorizzazione del Comune, a tal fine deve presentare domanda con l'indicazione della località, estensione e durata presumibile dell'occupazione, e procedere, in concorso con i funzionari municipali, alla constatazione dell'area del marciapiede e stradale, nonché dei materiali stradali che verranno compresi nell'assito e comunque occupati e manomessi. Se il recinto venisse a racchiudere manufatti che interessino servizi pubblici, si dovranno adottare disposizioni per il pronto e libero accesso degli agenti e funzionari comunali.

Il titolare del provvedimento abilitativo deve, prima dell'impianto di chiusura, eseguire il pagamento della tassa relativa e del canone che verrà fissato dall'Amministrazione Comunale. Ove sia necessario prolungare il termine stabilito nel provvedimento abilitativo, il titolare deve presentare, almeno dieci giorni prima, nuova autorizzazione.

Il Comune ha sempre facoltà, di servirsi, senza corrispondere compenso alcuno, ma senza pregiudizio delle eventuali esigenze della costruzione, degli assiti concessi verso vie e spazi pubblici, per il servizio di affissioni e pubblicità.

quando si intenda utilizzare il suolo pubblico, così concesso, per eseguirvi lavorazioni e preparazioni di malte, il titolare di licenza deve mettere in atto tutte le precauzioni necessarie per non sporcare o danneggiare il suolo pubblico stesso, fermo restando l'obbligo di restituirlo libero da ogni ingombro o impedimento e ricondotto alle originali condizioni di pulizia e decoro.

ART.34 - CERTIFICATI D'USO

Le opere soggette ad autorizzazione o concessione non possono essere adibite allo scopo per il quale sono state eseguite senza il certificato d'uso (abitabilità o agibilità) rilasciato dal Responsabile del Servizio.

1. Il titolare del provvedimento abilitativo o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori, è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale, ovvero allo Sportello unico qualora esistesse, la domanda di rilascio del certificato d'uso (abitabilità o agibilità a seconda della destinazione residenziale o meno), allegando la seguente documentazione:
 - a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo Sportello Unico provvede a trasmettere al catasto.
 - b) dichiarazione sottoscritta dal Direttore Lavori e dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine all'avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti
 - c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n.10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.
2. L'ufficio comunale competente comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
 - a) Certificato di collaudo statico, ovvero dichiarazione del Direttore dei lavori di assenza di strutture in c.a. o metalliche, di cui all'articolo 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.
 - b) La documentazione indicata al comma 1;

- c) Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 82 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.
4. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
5. Ai sensi del comma 2 dell'Art.41 della L.R. 11 ottobre n.23, il certificato di agibilità per gli edifici legittimamente realizzati si intende rilasciato decorsi novanta giorni dalla richiesta dell'interessato alla quale venga allegata la relazione di un professionista abilitato alla progettazione con la quale sia documentata la sussistenza della mancanza di contrasto con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli infortuni

ART.35 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

1. Quando si debba procedere alla demolizione, costruzione, ricostruzione o riparazione di un fabbricato o di un muro di cinta dell'altezza di non oltre 2 metri dal livello stradale prospiciente una via o altro spazio pubblico, occorre recintare la zona ove dovrà svolgersi il lavoro mediante altro congruo riparo, la cui natura e il cui ingombro saranno indicati dal Comune all'atto del rilascio dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico ovvero, in caso non necessari tale occupazione, prima dell'inizio dei lavori. Quando non sia prescritta la costruzione dell'assito, ed il ponte sia del tipo a sbalzo, il primo ponte di servizio verso il suolo pubblico non può essere costruito ad altezza minore di ml.4.50 misurati dal suolo al punto più basso dell'armatura del ponte. Tutti i materiali e gli utensili e le apparecchiature di costruzione e di demolizione debbono essere disposti nell'interno del recinto, essendo vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici.
2. le opere provvisorie, di recinzione e, in generale, la gestione del cantiere di lavoro devono essere conformi alla normativa vigente in tema di sicurezza dei cantieri (D.Lgs. 14 agosto 1996 n.494 e successive modificazioni ed integrazioni)
3. All'ingresso dei cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile (delle dimensioni minime di cm 100x150), in cui siano indicati:
- a) generalità del titolare del provvedimento abilitativo (persona fisica o ente) cognome e nome del proprietario committente ed eventualmente dell'amministrazione pubblica interessata ai lavori;
 - b) cognome, nome e titolo professionale del progettista, del direttore dei lavori, del calculatore delle opere in cemento armato e del coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione;
 - c) denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori ed eventualmente indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
 - d) nome, cognome e qualifica dell'assistente;
 - e) estremi della concessione con la data del rilascio.

4. Presso il cantiere deve essere conservata, a disposizione delle autorità competenti, copia dei seguenti documenti:
 - a) concessione e relativi elaborati di progetto;
 - b) nel caso di opere realizzate in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, copia del progetto depositato al Genio Civile, in base alla L.1086/71.;
 - c) giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei Lavori come prescritto dalla L.1086/71;
 - d) documentazione attestante l'avvenuto adempimento agli obblighi di legge in merito alla progettazione di impianti e simili, ivi compresi quelli relativi al contenimento dei consumi energetici;
 - e) ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità del progetto o alle caratteristiche ambientali del luogo dove si interviene, inclusa l'autorizzazione da parte delle autorità competenti a seguito della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici;
 - f) Nel caso di cantiere soggetti all'applicazione del D.Lgs. 14 agosto 1996 nr. 494, sul luogo dei lavori dovrà inoltre essere custodita presso il cantiere, e mantenuta a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, copia della notifica preliminare di cui all'art. 11 dello stesso D.Lgs. 494/96.
5. I cantieri devono essere cintati e mantenuti liberi da materiali inutili e dannosi per tutta la durata dei lavori.
6. Le recinzioni devono essere decorose e dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

ART.36 - SCARICO DEI MATERIALI, PULIZIA DELLE STRADE ADIACENTI AI CANTIERI, RIMOZIONE RECINZIONI.

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto deve essere fatto in modo da evitare ogni deposito o accatastamento anche temporaneo negli spazi pubblici salvo specifica autorizzazione del Responsabile del Servizio.

1. E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno degli edifici, materiale di qualsiasi genere.
2. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della pulizia negli spazi pubblici per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.
3. In caso di occupazione temporanea del suolo pubblico dopo il compimento dei lavori il costruttore provvede alla rimozione dei ponti, barriere e recinzioni, restituendo il suolo pubblico libero da ogni ingombro o impedimento entro e non oltre 30 giorni.

4. In caso di inadempienza, il Responsabile del servizio può ordinarne l'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

ART.37 - RESPONSABILITA' DEGLI ESECUTORI DI OPERE

1. Il titolare del provvedimento abilitativo, il committente e il costruttore sono responsabili, ai sensi dell'Art.29 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni del piano urbanistico vigente nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del provvedimento abilitativo e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dalle vigenti leggi e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del provvedimento abilitativo, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al provvedimento abilitativo, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità a sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 14, comma 1 del presente Regolamento, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
4. Il responsabile della sicurezza, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il direttore di cantiere, il costruttore e l'assistenza ai lavori hanno la responsabilità, in base alle vigenti leggi e normative, della idoneità dei mezzi e dei provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possono provenire dall'esecuzione dei lavori.
5. Le eventuali sostituzioni del costruttore e del direttore dei lavori debbono essere tempestivamente denunciate all'Amministrazione comunale dal richiedente e dagli interessati. I subentranti sono tenuti a sottoscrivere il provvedimento abilitativo e gli elaborati di progetto, senza di che le suddette sostituzioni non hanno effetto. In caso di sostituzione del direttore dei lavori o del costruttore, i lavori devono essere sospesi fino alle suddette sottoscrizioni dei subentranti.

ART.38 - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

Il Responsabile del servizio esercita la vigilanza sull'esecuzione delle opere e sulle attività che comportino trasformazione urbanistico - edilizia, nel territorio comunale.